



DELIBERA N. 240/26/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
DELL'AUTORITÀ - CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 ottobre 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 55-bis, comma 2, ai sensi del quale *“Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”*;

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante *“Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTI gli articoli 19 e 20 del *Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità* (di seguito, Regolamento del personale), aventi ad oggetto la disciplina in merito, rispettivamente, alle *“Sanzioni disciplinari”* e al *“Procedimento disciplinare. Consiglio di disciplina”*;

VISTA la delibera n. 655/20/CONS, del 4 dicembre 2020, recante *“Nomina dei componenti del Consiglio di disciplina”* e successive modifiche;

VISTO il parere del Servizio giuridico del 7 ottobre 2026 in relazione alla legittimità del quadro regolamentare vigente e alla eventuale necessità e urgenza di



modifiche regolamentari, oltre che in relazione alle conseguenze di queste ultime, avuto riguardo ai procedimenti già avviati;

CONSIDERATO che l'articolo 55-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 rimette all'autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione la concreta individuazione dell'organo competente senza, dunque, predeterminare in modo rigido la relativa composizione, fermo restando che il modello prescelto assicuri l'effettività delle garanzie proprie del procedimento disciplinare in coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;

RILEVATA l'importanza che chiamati a valutare, a fini disciplinari, la condotta dei dipendenti dell'Autorità siano anche soggetti esterni all'Amministrazione stessa, da individuarsi fra magistrati amministrativi e contabili designati dal vertice dei rispettivi istituti;

CONSIDERATO che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la compatibilità della partecipazione di soggetti esterni con la natura collegiale dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, valorizzando la maggiore garanzia di indipendenza e terzietà che in tal modo può essere assicurata;

CONSIDERATO che la scelta di ricorrere a professionalità esterne non è estranea all'assetto organizzativo dell'Autorità, che già contempla organismi di garanzia e controllo composti da soggetti esterni quando la natura delle funzioni esercitate richieda un particolare grado di terzietà, ferma restando la diversità delle attribuzioni proprie di tali organismi rispetto a quelle del Consiglio di disciplina;

CONSIDERATO, dunque, opportuno prevedere che il Consiglio di disciplina sia composto da tre componenti esterni, in aggiunta ai due componenti interni, al fine di ampliare, anche attraverso la prevalenza della componente esterna, le garanzie di proporzionalità, imparzialità e terzietà della decisione;

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di modificare l'articolo 20 del Regolamento del personale dell'Autorità, modificando la composizione del Consiglio di disciplina, al fine di rafforzarne l'indipendenza e la terzietà, attraverso una più chiara separazione tra indirizzo e gestione;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento del personale)

1. I commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 20 del Regolamento del personale sono sostituiti dai seguenti:



3. Il Consiglio di disciplina è composto da tre componenti esterni, scelti fra magistrati amministrativi e contabili designati dal vertice dei rispettivi istituti; da un direttore responsabile di unità organizzativa di primo livello, con esclusione di quello del Servizio risorse umane, e da un dirigente di unità organizzativa di secondo livello, con funzioni anche di segretario. La presidenza del Consiglio di disciplina è assunta dal magistrato più anziano di ruolo. Ai componenti esterni titolari e ai supplenti è riconosciuto il trattamento economico spettante ai componenti del Comitato Etico.

3-bis. All'atto della nomina dei componenti il Consiglio di disciplina, l'Autorità provvede anche alla designazione dei membri supplenti, con le medesime modalità e caratteristiche previste per i componenti titolari.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il testo coordinato del Regolamento del personale, risultante dalle modifiche e integrazioni indicate all'articolo 1, è riportato nell'**allegato A** alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nella nuova composizione il Consiglio di disciplina giudica esclusivamente dei casi deferitigli dopo l'adozione della relativa delibera di nomina. Fino a tale data resta in carica il Consiglio di disciplina nella composizione precedente. In ogni caso il Consiglio di disciplina nella composizione precedente continua a giudicare dei casi ad esso già deferiti.

La presente delibera entra in vigore alla data della sua adozione ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella